

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

11 Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo – Nel periodo in esame, l'ente è stato oggetto delle seguenti deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati in seguito ai controlli di cui al comma 166 dell'art. 1 L. n. 266/2005:

Descrizione atto	Sintesi del contenuto
Istruttoria prot. 0012773-06/09/2017-SC_LOM_T87-P	richiesta istruttoria su questionario compilato dal revisore unico dei conti relativo al conto consuntivo anno 2015.
deliberazione Lombardia /178/2015/PRSE	La corte ha rilevato la presenza di residui attivi, in particolare derivanti da accertamenti di entrate tributarie ed extratributarie, aventi anzianità superiore al triennio nonché una cospicua mole di residui passivi di parte capitale. Di conseguenza l'amministrazione comunale è stata invitata a proseguire l'attività di costante verifica negli accertamenti e negli impegni iscritti a bilancio, proseguendo l'attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Attività giurisdizionale

Nel periodo in esame, l'ente non è stato oggetto a sentenze della Corte dei Conti.

12 Rilievi dell'organo di revisione

Nel periodo in esame, l'ente non è stato oggetto di rilievi di irregolarità contabile da parte dell'Organo di revisione, il quale, al contrario ha costantemente espresso parere favorevoli in ordine ai documenti di bilancio previsionali e consuntivi al medesimo sottoposti.

PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA ED ORGANISMI CONTROLLATI

13 Organismi controllati

L'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, volto a definire il perimetro di operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

A tal fine l'art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in esecuzione della quale *“le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i*

requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.